



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Reg. DEL 29 FEBBRAIO 2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.), PER REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE, IN ADEMPIMENTO ALLA SENTENZA N. 1672/7/2021 ED A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 2298/2020 R.G. INTRAPRESO DAI RICORRENTI – DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO, alle ore 17,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione Urgente |_x_|, prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. RUSSO Gaetano Aldo – PRES. C.C.	x		6. VICARIO Giuseppe	x	
2. BELLISSIMO Eleonora – V/PRES. C.C.	x		7. ZINGALES Leone	x	
3. CALCO' Davide		x	8. CARRABOTTA Concetta		x
4. CORRAO Micol	x		9. SMIRIGLIA Cinzia	x	
5. FABIO Salvatore	x		10. MICELI Antonino	x	

ASSEGNATI: N. 10	IN CARICA: N. 10	PRESENTI: N. 8	ASSENTI: N. 2
------------------	------------------	----------------	---------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Gabriele Pino.
- Risulta presente in aula il Sindaco la sostituta della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Lidia Zingales e la responsabile del servizio contenzioso, Maria Lazzara.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio mette a votazione l'integrazione dell'ordine del giorno che viene approvata da 6 consiglieri su 8, 2 consiglieri si astengono (Smiriglia, Miceli).
Approvata l'integrazione dell'ordine del giorno, il Presidente procede a dare lettura della proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra esposto il Presidente mette ai voti la proposta:

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6;**
- Contrari: **n. 0;**
- Astenuti: **n. 2** (Miceli, Smiriglia)

DELIBERA

Di **APPROVARE** la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente, a questo punto, invita il Civico Consesso a votare sull'immediata esecutività della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 8 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6;**
- Contrari: **n. 0;**
- Astenuti: **n. 2** (Miceli, Smiriglia)

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Servizio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N° 14 /2024

Del 23 febbraio 2024

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 7 /2024

Del 27.02.2024

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per refusione delle spese di lite, in adempimento alla sentenza n.1672/7/2021 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2298/2020 R.G. intrapreso dai ricorrenti.

- DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23.12.2000 N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA esprime: PARERE FAVOREVOLE.

Longi li, 23 febbraio 2024

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Gabriella PIDALA')



[Handwritten signature]

Segue



IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** con nota dell'**11.01.2020**, acquisita in data 13.01.2020 al n.183 del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri *Omissis* hanno richiesto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento prot. n.7450 notificato il 24.12.2019, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'integrazione delle somme versate per l'IMU relativa all'anno 2014;
- **che** con nota, acquisita in data **29.01.2020** al n.610 del protocollo generale dell'Ente, uno dei contribuenti chiedeva la riduzione della base imponibile sull'immobile oggetto dell'avviso di accertamento dichiarando che lo stesso risultava *inabitabile, presentava lesioni a strutture verticali tali da costituire pericolo a persone o cose e di fatto risultava essere sgombero da persone*;
- **che** da una verifica effettuata con l'Ufficio Anagrafe è, invece, risultato che l'immobile in questione risultava abitato precisamente per il periodo dal 22.06.2009 al 18.02.2020, comprensivo, quindi, del periodo per il quale si chiedeva la riduzione della base imponibile;
- **che** con nota prot. n.906 dell'**11.02.2020**, in riscontro alla nota acquisita al prot. n.183/2020, è stato comunicato che *da controlli effettuati, dall'Ufficio Tributi, è emerso che gli avvisi di accertamento IMU relativi all'anno 2014, non potevano essere del tutto annullati in quanto da un ricalcolo sviluppato con il programma messo a disposizione da "Amministrazioni.Comunali.it" risultava a loro carico un debito IMU anno 2014 e, pertanto, restavano in essere gli avvisi di due contribuenti*;
- **che** con ricorso in opposizione ad avviso di accertamento, acquisito in data **25.02.2020** al **n.1250** del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri *Omissis* hanno chiesto, alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, l'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n.7450 notificato il 24.12.2019, con il quale l'Ufficio Tributi dell'Ente aveva richiesto il pagamento a titolo d'integrazione imposta IMU per l'anno 2014;

DATO ATTO:

- **che** detto ricorso è pervenuto durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **che** con Decreto-Legge 17 marzo n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, e precisamente all'art.83, comma 20-bis è stato previsto che *"nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2020, n.28, mediante sistemi di videoconferenza"*;
- **che** l'espletamento della mediazione in videoconferenza richiedeva specifiche competenze informatiche, difficilmente gestibili e, quindi, non si è potuto fare ricorso all'istituto della mediazione;

TENUTO CONTO:

- **che** con sentenza **n.1672/7/21** del **13.04.2021**, a conclusione del procedimento n.2298/2020 R.G., la Commissione Tributaria Provinciale di Messina si è pronunciata:
 - ✓ accogliendo il ricorso limitatamente alla parte riguardante i Tributi;
 - ✓ condannando il Comune di Longi al pagamento delle spese di lite quantificate in € 870,00 oltre oneri di legge;
- **che** con nota acquisita in data **02 novembre 2023** al **n.8483** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA ha trasmesso conteggio dettagliato delle somme dovute, a titolo di rimborso delle spese di lite, pari a complessivi € **1.070,52**;

CONSIDERATO:

- **che** l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio *“un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari”*;
- **che** l'art.11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:
 - ✓ certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
 - ✓ liquidità, nel senso che dev'essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- **che** l'art 194 del TUEL individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da *“sentenze esecutive”*; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere *“tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)”* (Corte dei conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);
- **che** l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- **che** la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 in quanto derivante dall'esecuzione della sentenza **n.1672/7/2021**, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, per cui qualificante in debito fuori bilancio;

FATTO PRESENTE che il debito che s'intende riconoscere possiede i requisiti definiti dalla circolare n.21/1993, emanata dal Ministero dell'Interno, ovvero:

- certezza in quanto derivante da sentenza;
- liquidità in quanto è chiaramente individuato il soggetto creditore, il debito è definito nel suo ammontare e l'importo è stato determinato;
- esigibilità, poichè il pagamento non è dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo il quale *“I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs.vo del 30 marzo 2001, n.165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”*;
- l'art.31, comma 3 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con l'art.1, comma 1, lett. e) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48;
- la Legge 7 dicembre 2012, n.213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli Enti Locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni;
- l'art.30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto deliberativo n.15 del 13 agosto 2014 e modificato con atto deliberativo n.165 del 31 ottobre 2017, rubricato *“Responsabilità personale”*, il quale testualmente recita *“Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio”*.

TENUTO CONTO che è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per il complessivo importo di **€1.070,52**, quale rimborso spese di lite in esecuzione ed a completa evasione della sentenza **n.1672/7/2021 R.S.**;

VISTA la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che non ammette interposizioni, neppure in via d'urgenza, da parte di altri organi;

RILEVATO, in particolare:

- **che** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'Ente, l'organo consiliare nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:
 - accerta la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
 - riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente;
 - individua le risorse per farvi fronte;
 - accerta le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;
- **che** una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali);

RITENUTO, quindi, che l'organo competente al riconoscimento della legittimità del debito è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.vo n.267/2000, anche ai fini di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n.4 del 22 gennaio 2024** avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (Art.170, comma 1, D. Lgs. n.267/2000)", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale **n.5 del 22 gennaio 2024** avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 (art.151 D. Lgs. n.267/2000 e art.10, D. Lgs. n.118/2011)" esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, infine, opportuno dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo, demandare alla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, al fine di evitare l'aggravio di spese di esecuzione ed interessi successivi in danno a questo Ente;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

- 1. Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
- 2. Di riconoscere**, pertanto, la legittimità del debito fuori bilancio in favore dell'Avv. LA GALIA, a saldo di ogni pretesa ed a completa evasione della sentenza **n.1672/7/2021 R.S.**, per il complessivo importo di **€ 1.070,52** quale rimborso spese di lite.

3. **Di prendere atto**, inoltre, che la spesa sopra descritta rientra nella previsione di cui all'articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva spesa di spesa di € 1.070,52 che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2024.
5. **Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*" – sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo politico*".
6. **Di dare mandato** alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Comunale per l'invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria relativa all'anno 2003).
7. **Di demandare** alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari a pervenire alla liquidazione di quanto dovuto in esecuzione ed a completa evasione della sentenza n.1672/7/2021.
8. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTENZIOSO

Maria Lazzara

Maria Lazzara



IL PROPONENTE
DAL SINDACO
Geom. Antonino Fabio

Antonino Fabio

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 23/02/2024



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 23/02/2024



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario **2024**.

Capitolo n. <u>101203091</u>	Voce: “ _____ ”
<u>X</u> <u>1</u> Competenza <u>1</u> <u>1</u> Residui _____	Impegno n° <u>160</u> /2024 per € 1.070,52



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 9

DEL 29.02.2024 - ALLE ORE 17,30 E SEGUENTI



COMUNE DI LONGI
Via Roma 2
98070 LONGI (ME)
0941485040 – 0941485089
protocollo@comunelongi.it
protocollo@pec.comunelongi.it
<http://www.comunelongi.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2024-02-27 - 0001652

LONGI

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C_E674**

Numero di Protocollo: **0001652**

Data del Protocollo: **martedì 27 febbraio 2024**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PARERE REVISORE - RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO**

MITTENTE:

REVISORE BATTAGLIA SALVATORE

VIA 25 APRILE

97013 COMISO

Note:

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Verbale n.86 del 26/02/2024

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N.11/2024 del Registro Area Economico Finanziaria del 23/02/2024 in materia di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del D.Lgs 267/2000 , per refusione del spese di lite in adempimento alla sentenza 1672/7/2021 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2298/2020 R.G. intrapreso dei ricorrenti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale registro area economico finanziaria n.11/2024;

PREMESSO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n.04 del 22/01/2024 ha approvato il DUP relativo al periodo 2024/2026 e con deliberazione n.05 del 22/01/2024 ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

che l'art.191 comma 1 D.Lgs 267/2000 stabilisce le modalità di effettuazione delle spese, condizionandole alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5:

VISTO

- a) L'art.194 del D.Lgs 267/200 che prevede che gli Enti locali con deliberazione consiliare di cui all'rt.193 del TUEL comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamento di contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- 1) Sentenze esecutive;
 - 2) Coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto;
 - 3) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
 - 4) Acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2 e 3 dell'art.191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e sevizi di competenza;

VISTO

L'art.239 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lettera b n.6 il quale prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

RILEVATO

che con nota dell'**11.01.2020**, acquisita in data 13.01.2020 al n.183 del protocollo generate dell'Ente, i Sigg.ri Micieli Giuseppe, Emanuele e Aurelio hanno richiesto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento prot. n.7450 notificato ii 24.12.2019, con ii quale veniva richiesto ii pagamento dell'integrazione delle somme versate per l'IMU relativa all'anno 2014;

*che con nota prot. n.906 dell'**11.02.2020**, in riscontro alla nota acquisita al prot. n.183/2020, è stato comunicato che da controlli effettuati, dall'Ufficio Tributi, è emerso che gli avvisi di accertamento IMU relativi all'anno 2014, non potevano essere de tutto annullati in quanto da un ricalcolo sviluppato con ii programma messo a disposizione da "Amministrazioni.Comunali.it" risultava a loro carico un debito IMU anno 2014 e, pertanto, restavano in essere gli avvisi di due contribuenti;*

che con ricorso in opposizione ad avviso di accertamento, acquisito in data **25.02.2020** al n.**1250** del protocollo generate dell'Ente, i Sigg.ri Micieli hanno chiesto, alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, l'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n.7450 notificato ii 24.12.2019, con ii quale l'Ufficio Tributi dell'Ente aveva richiesto il pagamento a titolo d'integrazione imposta IMU per l'anno 2014;

PRESO ATTO

che con sentenza n.**1672/7/21** del **13.04.2021**, a conclusione del procedimento n.2298/2020 R.G., la Commissione Tributaria Provinciale di Messina si è pronunciata, accogliendo ii ricorso limitatamente alla parte riguardante i Tributi; condannando ii Comune di Longi al pagamento delle spese di lite quantificate in € 870,00 oltre oneri di legge;

CONSIDERATO

che tale spesa rientra nelle varie disposizioni dettate dell'art.194 del TUEL al fine di riconoscere il debito fuori bilancio (sentenze esecutive) con la conseguente necessita di riconoscere anche la sua legittimità

TENUTO CONTO

Dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economico finanziaria; e dall'attestazione di copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2024, rilasciata, anch'essa, dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

L'organo di revisione esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui in oggetto, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.070,52, per pagamento competenze professionali a favore del professionista incaricato.

Si raccomanda l'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Longi 26 Febbraio 2024

L' ORGANO DI REVISIONE

Rag. Salvatore Battaglia

Firmato digitalmente



1

2

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Micol CORRAO

Micol Corrao

Il Presidente

Dott. Gaetano Aldo RUSSO

Gaetano Aldo Russo

Il Segretario Comunale

Dott. Gabriele PINO

Gabriele Pino

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal

04.03.2024

Longi, li 29.02.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele PINO

Gabriele Pino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale Dott. Gabriele PINO _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 29.02.2024 Il Segretario Comunale Dott. Gabriele PINO *Gabriele Pino*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele PINO
